



Domande frequenti sul Regolamento di previdenza Vita Classic 2024

Pensionamento



Primo prelievo possibile

Ultimo prelievo possibile

Quando potrò andare in pensione?

La rendita AVS (1° pilastro) può essere percepita al più presto a 63 anni, mentre la rendita della cassa pensioni (2° pilastro) già a 58 anni. Sia nel 1° che nel 2° pilastro le rendite devono essere percepite al più tardi a 70 anni. Nella cassa pensioni potete scegliere tra rendita e prelievo di capitale, oppure optare per un mix di entrambi.

→ **Art. 2.2 e segg. del Regolamento di previdenza Vita Classic**

AVS (1° pilastro)	Cassa pensioni (2° pilastro)
63 anni	58 anni
70 anni	70 anni

Con quanto anticipo devo comunicare un prelievo di capitale?

È possibile comunicare il prelievo di capitale presso la Fondazione collettiva Vita a breve termine, al più tardi prima della scadenza della prima rendita. Non fa differenza che vogliate prelevare l'intero capitale di vecchiaia o solo una sua parte. La Fondazione collettiva Vita vi contatterà due mesi prima del pensionamento per chiedervi se desiderate percepire una rendita o il capitale.

→ **Art. 4.3.4 del Regolamento di previdenza Vita Classic**



A cosa devo prestare attenzione in caso di pensionamento parziale?

Con la Fondazione collettiva Vita avete la possibilità di andare in pensione al massimo in tre fasi: per farlo, dovete ridurre ogni volta il vostro grado di occupazione di un minimo del 20%. In seguito non sarà possibile aumentare nuovamente il grado di occupazione. Nel pensionamento parziale è possibile tuttavia combinare prelievo di capitale e rendita.

→ **Art. 2.2.6 del Regolamento di previdenza Vita Classic**

Caso di decesso



A quanto ammonta la rendita per conviventi in caso di decesso?


In caso di decesso prima del pensionamento, per legge la rendita per coniugi è pari al 60% della rendita d'invalidità massima. In caso di decesso dopo il pensionamento, è pari al 60% della rendita di vecchiaia. La Fondazione collettiva Vita eroga tuttavia anche una rendita per conviventi, a condizione che questi abbiano vissuto in comunione domestica con la persona assicurata negli ultimi cinque anni fino al suo decesso. Le prestazioni concrete sono indicate nel piano di previdenza individuale. È possibile che la rendita per conviventi sia superiore alle prestazioni minime previste dalla legge.

→ **Art. 4.5.1 e 4.5.2 del Regolamento di previdenza Vita Classic**

Posso cambiare l'ordine dei beneficiari e delle beneficiarie?

È possibile farlo in casi giustificati. Tuttavia, è necessario informare la Fondazione collettiva Vita per iscritto e fornire una spiegazione ragionevole. L'apposito formulario si trova su vita.ch/downloads.

→ **Art. 4.5.7, cpv. 2 del Regolamento di previdenza Vita Classic**



Cosa succede al mio capitale di previdenza dopo il mio decesso, se non sono sposato o spostata e non ho figli?

In caso di decesso prima del pensionamento: se non c'è nessuno che abbia diritto a una rendita per conviventi, viene versato il capitale di vecchiaia. Ne beneficiano in primo luogo le persone che sono state sostenute in misura significativa dalla persona assicurata deceduta, i genitori, poi i fratelli e le sorelle ed eventuali altri e altre eredi. Se non ci sono eredi, il capitale rimane alla fondazione. In caso di decesso dopo il pensionamento: se il capitale di vecchiaia è stato prelevato, sarà incluso nella massa ereditaria. Se stavate percependo una rendita di vecchiaia e non c'è un o una convivente che abbia diritto a una rendita per conviventi, i pagamenti della rendita vengono interrotti.

→ **Art. 4.5.7 del Regolamento di previdenza Vita Classic**



Cosa succede ai miei riscatti in caso di decesso?

I vostri riscatti di cassa pensioni presso la Fondazione collettiva Vita non vengono utilizzati per finanziare una rendita per conviventi, ma vengono versati come capitale di decesso aggiuntivo. I riscatti che avete effettuato presso una precedente cassa pensioni vengono invece utilizzati per la rendita per conviventi.

→ **Art. 3.6, cpv. 10 del Regolamento di previdenza Vita Classic**



Riscatto, promozione della proprietà d'abitazioni, divorzio



Posso utilizzare il mio capitale di previdenza per acquistare una casa?

In linea di principio, sì. Tuttavia, questo vale solo per la proprietà d'abitazioni utilizzata come domicilio principale, cioè abitata personalmente, per un solo immobile e non per le seconde case o le case di vacanza. È possibile prelevare l'intero capitale di previdenza disponibile fino all'età di 50 anni compiuti. In seguito vale quanto segue: o l'importo disponibile al compimento del 50° anno di età, oppure la metà del capitale al momento del prelievo anticipato. Il prelievo minimo è di 20'000 franchi svizzeri.

→ **Art. 8 e segg. del Regolamento di previdenza Vita Classic**

Posso versare volontariamente un capitale aggiuntivo nella cassa pensioni?

In linea di massima sì, a patto che non abbiate già esaurito il vostro potenziale di riscatto. Ciò dipende dal capitale di previdenza già risparmiato, dal vostro piano di previdenza, dal vostro salario e dalla vostra età. Il vostro potenziale di riscatto è riportato sul certificato di previdenza. I riscatti nella cassa pensioni possono essere dedotti dalle imposte. La condizione è che non abbiate effettuato alcun prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni. Altrimenti è necessario prima versare nuovamente questo contributo. Chiedete una consulenza per scoprire come ottimizzare il più possibile i vostri riscatti dal punto di vista fiscale.

→ **Art. 3.6 del Regolamento di previdenza Vita Classic**

Cosa succede al mio capitale di previdenza in caso di divorzio?

In caso di divorzio, metà dell'intero capitale di previdenza accumulato durante il matrimonio viene trasferito alla cassa pensioni del o della partner da cui si divorzia. In un modello di famiglia tradizionale la persona che lavora un numero maggiore di ore potrebbe poi avere una grossa lacuna nella cassa pensioni. È possibile colmarle con dei riscatti volontari. A tale proposito, dopo un divorzio sono previste disposizioni speciali.

→ **Art. 7.1 del Regolamento di previdenza Vita Classic**



Varie

Cosa succede al mio capitale di previdenza se cambio datore di lavoro?

Dovrete far trasferire il vostro capitale di previdenza all'istituto di previdenza del vostro nuovo datore di lavoro. Se questo supera l'importo definito per il finanziamento delle prestazioni, la cassa pensioni non è tenuta ad acquisire l'intero avere. Il resto può essere versato su un conto di libero passaggio o su un conto deposito e prelevato separatamente al momento del pensionamento, con effetti positivi sul carico fiscale.

→ **Art. 4.7 del Regolamento di previdenza Vita Classic**

Anche il mio bonus è assicurato nella cassa pensioni?

Le componenti variabili del salario, come ad esempio il bonus, sono assicurate nella cassa pensioni solo se ciò è stato concordato nel piano di previdenza individuale. È importante che il datore di lavoro comunichi alla cassa pensioni il salario corretto.

→ **Art. 2.3.1 del Regolamento di previdenza Vita Classic**



Con un contratto di lavoro a tempo determinato sono assicurato o assicurata nella cassa pensioni?

Se siete impiegati da più di tre mesi, sì, dal primo giorno. Se lavorate per lo stesso datore di lavoro svolgendo diversi incarichi a tempo determinato, ciascuno dei quali di durata inferiore a tre mesi, ma con un'interruzione inferiore a tre mesi, è possibile assicurarvi nella cassa pensioni a posteriori.

→ **Art. 3.1 del Regolamento di previdenza Vita Classic**



Perché l'aliquota di conversione è inferiore al 6,8%?

L'aliquota di conversione viene utilizzata per convertire in una rendita il capitale di previdenza risparmiato nella cassa pensioni. Secondo la legge, l'attuale aliquota di conversione per l'aver di vecchiaia obbligatorio ammonta al 6,8%. Tuttavia, le casse pensioni sono libere di scegliere l'aliquota di conversione per gli averi di vecchiaia sovraobbligatori, ossia gli importi versati oltre il minimo previsto dalla legge. Alcune casse pensioni utilizzano una cosiddetta aliquota di conversione globale, che viene applicata all'intero capitale di previdenza. Poiché l'aumento dell'aspettativa di vita comporta che l'aver risparmiato spesso non sia più sufficiente a finanziare una rendita a vita, la maggior parte delle casse pensioni ha abbassato la propria aliquota di conversione. In ogni caso, tuttavia, devono erogare le prestazioni minime garantite per legge.

Cosa succede se la fondazione finisce in sottocopertura?

In caso di sottocopertura, ossia se il grado di copertura della cassa pensioni è inferiore al 100%, il patrimonio previdenziale disponibile non è sufficiente a coprire gli obblighi. Finché in questa circostanza l'azienda non risolve il contratto di adesione, in linea di principio non succede nulla. La Fondazione ha diverse possibilità per ripristinare l'equilibrio finanziario. I contributi di risanamento sono dovuti solo se le altre misure non sono state utili.

→ **Art. 5, cpv. 6 del Regolamento di previdenza Vita Classic**



Disclaimer: la presente pubblicazione è stata redatta con la massima cura possibile ed è destinata a scopi di marketing. La Fondazione collettiva Vita non garantisce l'attualità, la completezza e la correttezza dei contenuti. Si applica il Regolamento di previdenza aggiornato.

Fondazione collettiva Vita

Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zurigo
www.vita.ch

